



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

OGGETTO:

Adozione proposta tecnica del progetto preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. con contestuale adozione della Perimetrazione degli abitati ai sensi dell'art. 12, c. 5 bis, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e del documento tecnico preliminare di verifica assoggettabilità alla V.A.S..

L'anno **duemiladiciassette** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere	Sì
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco	Sì
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere	No
5. BRUN Romano - Consigliere	Sì
6. MARTIN Costanzo - Consigliere	Sì
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Sì
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere	Sì
10. CISCHINO Gianni - Consigliere	Sì
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

si richiama la comunicazione in data 28/02/2017 - Prot. 320, con la quale veniva richiesto di valutare la necessità di astensione alla discussione e votazione del verbale di Deliberazione del Progetto Preliminare, nel caso vi fosse una correlazione fra il contenuto della Deliberazione ed i propri interessi o di parenti o affini fino al quarto grado, in base al comma 2, art. 78 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "Doveri e condizione giuridica" statuisce al comma 2 che: ***"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"***;

Dato parimenti atto che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che: ***"Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico"***;

Evidenziato come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia: ***"espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna"*** (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

Rilevato altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

i) l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);

i) i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);

ii) a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);

iii) l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

iv) l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza" (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

Dato atto che se in passato – soprattutto nei paesi di media-piccola dimensione – l'unico meccanismo per procedere all'approvazione degli Strumenti in pieno ossequio dell'art 78 T.U.E.L. era quello della nomina del commissario **ad acta**, recentemente è l'approvazione parcellizzata dello Strumento Urbanistico che consente all'Ente di svolgere l'attività di pianificazione urbanistica in assoluta imparzialità;

Dato parimenti atto che tale istituto, di chiara e pacifica creazione pretoria, trova peraltro oggi espresso riconoscimento anche nella prassi;

Richiamato, in particolare, il parere reso dal Ministero degli Interni n. 11236/08 – 15900/TU/00 del 21 ottobre 2008 secondo il quale: << (...) **quest'ufficio evidenzia che il comma 2 del citato articolo dispone che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Al riguardo è opportuno evidenziare che per l'approvazione delle varianti da apportare al piano regolatore generale è legittima la votazione separata e frazionata e, quindi, hanno l'obbligo di astenersi quei consiglieri che di volta in volta, quando viene discussa e votata una determinata variante, si trovano in una posizione di conflitto di interessi. I Consiglieri che si sono astenuti su singoli punti del disegno pianificatorio, per una loro correlazione diretta ed immediata con gli stessi, potranno, invece, prendere parte alla votazione finale dell'intero piano. La ratio dell'art. 78 T.U.E.L., costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali deve ritenersi sufficientemente garantita, in quanto il Consigliere "interessato", per quanto riguarda la scelta pianificatoria relativa ai suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione (cfr sent. TAR Lazio , Sez.II bis n.6506 del 2002 e TAR Veneto Sez.I n.4159/03). Tale situazione appare ragionevole se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni, come il caso in esame, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe impossibile per detti comuni procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali, con la conseguenza che la formazione di tali strumenti sarebbe riconducibile non alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno - il commissario ad acta- che dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr Tar Trentino Alto Adige- Bolzano-, 29 luglio 1999, n.237 e Tar Veneto, Sez. I, n.4159/03). Nel caso in esame si ritiene che i consiglieri che si trovavano in una posizione di conflitto di interesse dovevano astenersi non dalla discussione e votazione finale, ma dalla discussione e votazione della variante al piano regolatore relativa a zone ove si trovano beni di loro proprietà o di loro parenti>>;**

Richiamate le molteplici decisioni giurisdizionali che riconoscono espressamente la possibilità per un Ente pubblico di ricorrere in sede di approvazione di Strumenti urbanistici a siffatto istituto: tra le altre, a titolo meramente esemplificativo, TAR Lombardia-Milano, sez. II, 1 luglio 2009, n. 4744, laddove è stato chiaramente statuito come << (...) **la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. I, 06 agosto**

2003 n. 4159; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 1773) ha spesso affermato che il procedimento di votazione frazionata, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve ritenersi legittima. Ciò nella considerazione che non è rinvenibile nell'ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione. Di contro tale soluzione appare ragionevole e realistica, se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni ed in particolare di quello di specie, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per detti comuni procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali. Ne conseguirebbe altresì una violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione degli strumenti urbanistici, nei predetti comuni, non sarebbe quasi mai riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno – il commissario ad acta – che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr. TAR Trentino Alto Adige – Bolzano – 29 luglio 1999, n. 23) (...) Il Collegio non ignora la giurisprudenza (Cons. Stato, 22 giugno 2004 n.4429) secondo la quale “l'art.7 l. n.1150/42, là dove prescrive che gli strumenti di pianificazione generale devono “considerare la totalità del territorio comunale”, non si limita a sancire la necessità che il contenuto del piano (o della variante) generale comprenda la disciplina di tutte le aree incluse nel perimetro del Comune, ma impone, come è stato osservato in via di interpretazione (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 1994, n.959), l'esame, la discussione e l'approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso. Tale conclusione discende oltre che dalla lettera dell'art.7 l. n. 1150/42, dall'esigenza che il regime urbanistico introdotto da un atto riferito alla totalità del territorio comunale venga deliberato in conformità ai criteri uniformi ed agli obiettivi generali contestualmente stabiliti. La portata generale dello strumento in questione implica un esame complessivo ed unitario dei principi che orientano e giustificano le relative scelte pianificatorie nonché dell'impatto di queste ultime sull'assetto dell'intero territorio. Deve quindi ritenersi che l'adozione della variante in votazioni frazionate e separate di singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica non risulti corretta qualora, non sia accompagnata da un'analisi complessiva del suo contenuto globale (...)”;

Dato atto che:

- tali decisioni si collocano all'interno di un solco giurisprudenziale assolutamente consolidato;
- questo Ente, a fronte del dettato normativo di riferimento e delle predette indicazioni rese dalla giurisprudenza, ritiene opportuno ricorrere nel procedimento amministrativo **de quo** all'applicazione dell'istituto della votazione frazionata;
- per contro, questo Ente ritiene non opportuno ricorrere ad altre opzioni tecniche di approvazione e/o deliberazione, quali un commissario **ad acta**, giacché:
 - i) ne conseguirebbe una possibile e/o potenziale violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione dello strumento urbanistico non sarebbe riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno, che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr. TAR Lombardia, sez. II, sentenza n. 4744/2009);
 - ii) la giurisprudenza, con un orientamento “**realistico**”, ammette la possibilità di far luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza – improntata al rispetto del principio di democraticità – di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (TAR Liguria, I, n. 1773/2007; TAR Veneto, Venezia, I, n. 4159/2003);
 - iii) l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico si impone soltanto allorché la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interessamento del consigliere. Nel caso in cui, invece, (...) il corpo deliberante sia chiamato a deliberare un provvedimento di carattere generale, quale il piano regolatore comunale, l'astensione del consigliere interessato non è necessaria, in quanto il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui

- refluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.10.1986, n. 682; TAR Piemonte, I, n. 387/2008);
- iv) l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei soggetti membri di organi collegiali ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando ininfluyente che, nel corso del procedimento, il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (v. C.S., sez. IV, dec. 25 settembre 1995 n. 755)." (Consiglio di Stato, V, 3744/2009);

I lavori prevederanno, pertanto, in ordine all'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare, dapprima l'illustrazione generale, con possibilità di richiesta di chiarimenti. Si procederà poi a discussione e votazione separata e frazionata per i singoli interventi di modifica del P.R.G.C. vigente, ovvero per gruppi degli stessi, in modo da agevolare operativamente sia l'analisi degli interventi di modifica del P.R.G.C. vigente, sia l'astensione e assenza dei consiglieri e di tutti coloro che ritengano per essi sussistere situazioni di "correlazione immediata e diretta" tra relativo contenuto e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

I professionisti, Arch. Ivano Gianfranco BALLARIO e Arch. Francesco BALLARIO dello Studio Professionale BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede in Villafalletto (CN), Via Termine, 16, presenti in sala, sono a disposizione sia per l'illustrazione e analisi tecnica degli elaborati, sia per riscontro a chiarimenti puntuali.

Ritenuto pertanto di disporre l'approvazione del suddetto sistema di conduzione dei lavori del Consiglio;

Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione della presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e inserito nel presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare il descritto sistema di conduzione dei lavori di approvazione della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente sospende il Consiglio (ore 21.00), dando la parola ai professionisti, presenti in sala, per l'illustrazione del piano.

Essi illustrano approfonditamente le novità pianificatorie: dalle aree per servizi pubblici, alle modifiche relative alle singole zone, con l'ausilio delle planimetrie del piano.

Terminata l'illustrazione, si riprende la seduta, alle ore 21.50.

A questo punto, premesso che:

A – Strumentazione urbanistica del Comune di Bellino:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 21-8180 del 11.02.2008;
- è dotato di Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 2 del 30.01.2006, integrato con D.C.C. n. 13 del 14.05.2007;
- è dotato di Piano di Zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 24.09.2004, pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25.11.2004;
- è dotato di Piano per lo Sviluppo del Commercio al dettaglio in sede fissa, essendo approvati i criteri ed indirizzi con D.C.C. n. 22 del 14.11.2016;
- è sottoposto alle disposizioni della prevenzione del rischio sismico di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010, D.G.R. n. 28-13422 del 01.03.2010, D.G.R. n. 8-1517 del 18.02.2011, D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014;
- è sottoposto al D.M. 01.08.1985;
- tutto il territorio Comunale è sottoposto alle disposizioni del P.T.P. (Piano Territoriale Provinciale) approvato con D.G.R. n. 241-8817 del 24.02.2009 ed alle disposizioni del P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011;
- il territorio è sottoposto alle prescrizioni del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale);
- vengono assolte le disposizioni della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (V.A.S.);
- ogni intervento edilizio su fabbricati inseriti e/o classificati in aree di cui all'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., è sottoposto alle procedure e verifiche di cui alla L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s.m.i., D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

B – Finalità della proposta tecnica di Variante

Il P.R.G.C. vigente condivide e persegue gli obiettivi sopra elencati ma, nel lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione, è emersa la necessità di precisare e di migliorare alcuni aspetti normativi per assicurare una più puntuale applicazione ed una più efficace attuazione delle previsioni del P.R.G.C..

La presente variante strutturale si rende necessaria per il perseguimento di alcuni obiettivi specifici di seguito illustrati.

- 1) la tutela del patrimonio edilizio e urbanistico delle borgate e la sua valorizzazione e riqualificazione;
- 2) Il consolidamento di buone prassi operative da estendere non soltanto agli ambiti delle borgate, ma al recupero di tutto il territorio e agli interventi di nuova edificazione;
- 3) l'incremento delle aree a servizi pubblici per migliorare gli standards a disposizione della popolazione residente e di quella turistica;
- 4) il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente attraverso la possibilità di dotare le proprie residenze o i propri fondi di piccole pertinenze, irrilevanti agli effetti del carico antropico e delle volumetrie edilizie, ma utili a sopperire alle esigenze della vita quotidiana, del parcheggio dei veicoli e dell'attività agricola.

C – Contenuto della proposta tecnica di Variante

Con Determinazione n. 95 del 30.12.2015 il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto ad affidare allo Studio Ballario Architetti Associati, con sede in Villafalletto (CN), Via Termine, 16, nelle persone dell'arch. Francesco Ballario e arch. Ivano Gianfranco Ballario, le prestazioni professionali inerenti la redazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente del Comune di Bellino.

Con Determinazione n. 53 del 18.10.2016 il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto ad affidare allo Studio Poligeo S.n.c. con sede in Cuneo, Via San Giovanni Bosco, 6, nella persona dell'ing. Claudio Chiari, le prestazioni professionali inerenti la verifica di compatibilità acustica della Variante in esame con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

Con Determinazione n. 95 del 30.12.2015 il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto ad affidare allo Studio Geoecos con sede in Sampeyre (CN), Via Cavour, 34, nella persona del dott. geol. Giovanni Menzio, le prestazioni professionali inerenti le verifiche geomorfologiche, sismiche e valanghive sul territorio.

Con D.G.C. n. 49 del 19.09.2016 veniva nominato l'Organo Tecnico Comunale di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) nella persona del Geom. Mauro Mastrorilli.

Gli studi incaricati hanno predisposto la proposta tecnica preliminare di Variante al P.R.G.C.

In sintesi la presente proposta tecnica del progetto preliminare di variante strutturale al P.R.G.C. riguarda i seguenti argomenti:

- 1) Perimetrazione dei centri e nuclei abitati ai sensi dell'art. 12, c. 5 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- 2) Individuazione di nuovo perimetro di centro storico presso la Borgata S. Anna, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 3) Precisazione e individuazione dei tipi di intervento permessi con intervento diretto sugli immobili compresi nei perimetri previsti dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 4) Inserimento nelle norme di attuazione del P.R.G.C. dei Manuali, sviluppati nell'ambito delle Candidature delle Borgate Chiesa e Celle per il PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte – Misura 322 – Azione B – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, contenenti le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ex novo, da estendere all'intero territorio Comunale;
- 5) Precisazione e sviluppo dell'art. 46 delle N.T.A. relativo alla realizzazione dei fabbricati pertinenziali sul territorio Comunale;
- 6) Individuazione di nuove aree per servizi pubblici di carattere locale o generale sul territorio Comunale;
- 7) Eliminazione di aree per servizi pubblici di carattere locale o generale già individuate dal P.R.G.C. sul territorio Comunale;
- 8) Rettifica perimetro di area AT3 in Borgata Celle, già individuata per accogliere strutture ricettive, senza incremento della superficie territoriale relativa;
- 9) Inserimento nelle N.T.A. delle norme per l'esercizio del commercio sul territorio a seguito di D.C.C. n. 22 del 14.11.2016 di approvazione dei criteri per l'apertura, trasferimento e/o ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, con individuazione delle aree per il commercio al dettaglio in sede fissa, così come sancito dalla D.C.R. n. 59-10831/2006.

In dettaglio le modifiche che interessano sono evidenziate nella strumentazione cartografica urbanistica e nella normativa per la gestione del P.R.G.C..

Tutto ciò premesso viene presentata per l'adozione la proposta tecnica del progetto preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati:

- Vol. A – Relazione Illustrativa;
- Vol. B - Norme tecniche di attuazione ;
- Vol. C – Linee guida e indirizzi tecnici per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex-novo del “Cartier N'Aval”;
- Vol. D – Linee guida e indirizzi tecnici per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex-novo del “Cartier N'Aout”;
- Vol. E – Individuazione dei tipi di intervento edilizio ammessi nelle aree di centro storico (RR);
- Vol. F – Relazione di reiterazione dei vincoli delle aree a servizi;
- Vol. G – Documento tecnico preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Vol. H – Verifica di compatibilità con il P.T.P.;
- Tav. 1 – Rappresentazione sintetica stato di fatto e previsioni urbanistiche del Comune e dei comuni contermini – Scala 1:25.000;
- Tav. 2.a – Azionamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 1/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 2.b – Azionamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 2/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 2.c – Azionamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 3/3 – Scala 1:5.000;

- Tav. 3 – Azzonamento del territorio – Aree antropizzate – Scala 1:2.000;
- Tav. 4 – Azzonamento del territorio – Tavola di confronto con le previsioni del P.R.G.C. vigente – Scala 1:2.000;
- Tav. 5 – Azzonamento del territorio – Assetto generale infrastrutture esistenti – Scala 1:2.000;
- Tav. 6 – Perimetrazione degli abitati (art. 12, c. 5 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.);
- Tav. 7.a – Azzonamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 1/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 7.b – Azzonamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 2/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 7.c – Azzonamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 3/3 – Scala 1:5.000;

- Relazione di verifica zonizzazione acustica in seguito a variante strutturale al P.R.G.C.;

- Microzonazione sismica livello 1 – Relazione illustrativa;
- Microzonazione sismica – Carta geologico-tecnica – Scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – Scala 1:10.000;
- Microzonazione sismica – Carta delle indagini – Scala 1:5.000;
- Carta di sintesi – Scala 1:10.000
- Carta delle valanghe – Scala 1:10.000;

Considerato che il progetto preliminare prevede la reiterazione del vincolo di destinazione ad uso pubblico delle aree a servizi e della viabilità di progetto già attualmente presenti in cartografia di P.R.G.C. e che tale reiterazione risulta giustificata dalle analisi preliminari propedeutiche al progetto di variante che ne ha evidenziato l'utilità pubblica, elemento ulteriormente rafforzato dal carattere puntuale della variante che ha introdotto elementi integrativi ma a corredo dell'impianto esistente;

Dato atto quale supporto motivazionale:

-Persistenza del pubblico interesse e attualità a realizzare le opere in questione: vedasi quanto indicato negli atti di variante, e precisamente:

- Vol. A – Relazione Illustrativa;
- Vol. B - Norme tecniche di attuazione ;
- Vol. F – Relazione di reiterazione dei vincoli delle aree a servizi;
- Vol. G – Documento tecnico preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Vol. H – Verifica di compatibilità con il P.T.P.;
- Tav. 1 – Rappresentazione sintetica stato di fatto e previsioni urbanistiche del Comune e dei comuni contermini – Scala 1:25.000;
- Tav. 2.a – Azzonamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 1/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 2.b – Azzonamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 2/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 2.c – Azzonamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 3/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 3 – Azzonamento del territorio – Aree antropizzate – Scala 1:2.000;
- Tav. 4 – Azzonamento del territorio – Tavola di confronto con le previsioni del P.R.G.C. vigente – Scala 1:2.000;
- Tav. 7.a – Azzonamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 1/3 – Scala 1:5.000;

- Tav. 7.b – Azionamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 2/3 – Scala 1:5.000;
- Tav. 7.c – Azionamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 3/3 – Scala 1:5.000;
- Specifiche ragioni del ritardo nella realizzazione delle opere: il Comune è stato impegnato in questi ultimi anni nella realizzazione di interventi strategici in ambito turistico finanziati dalla Regione Piemonte con termini di realizzazione perentori (riqualificazione borgate Alpine, realizzazione osservatorio astronomico, realizzazione centri culturali); il Comune non ha neppure un ufficio tecnico (è presente un tecnico per qualche ora alla settimana), dispone di una sola unità di personale, e non era nelle assolute condizioni di poter contemporaneamente attivare anche queste procedure;
- Possibili soluzioni alternative o di perequazione fra i proprietari espropriabili: non sussistono, dal momento che la configurazione morfologica del territorio impone la realizzazione di opere in pochi ambiti (individuabili solo in zone con pendenze non eccessive, non eccessività di scavi, raggiungibilità, ecc.); la perequazione tra i proprietari espropriabili non risulta perseguibile diversamente attesi i vincoli sussistenti sul territorio per quanto concerne l'edificabilità;

Dato atto, in punto di determinazione dei criteri di indennizzo:

- che l'art.9, comma 2 , del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che i vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di cinque anni;
- che conseguentemente , in base all'art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, tutte le previsioni del PRG che implicano in vincolo preordinato all'esproprio sono decadute e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380 /2001;
- che in base all'art. 9, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 , il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato;
- A tal fine, richiamati:
 - o la Sentenza della Corte Costituzionale del 20/05/1999 n. 179 che ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto degli articoli 7 n. 2, 3, e 4 della Legge 17/08/1942, n. 1150 e dell'art. 2, comma 1 della Legge 19.11.1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino inedificabilità senza previsione di apposito indennizzo;
 - o l'orientamento del Consiglio di Stato che ha più volte statuito che l'Amministrazione nel reiterare i vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione deve prevedere il relativo indennizzo , con la conseguenza che sono illegittimi i provvedimenti urbanistici nella parte in cui omettono tale decisione (C.d.S. sez. IV 03/07/2000 n. 3646 , sez. IV 22.05.2000, n. 2934, C.d.S. 19.2.2013 n. 1021; T.A.R. Piemonte, I, 31.08.16, n. 1120 e altre);
 - o l'art. 39, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, che stabilisce che in attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativi è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all' entità del danno effettivamente prodotto. Occorre prevedere a favore dei proprietari dei beni da espropriare , a fronte della reiterazione del vincolo, una apposita indennità.

Considerato che la vigente normativa non prevede alcun criterio per la determinazione di tale indennità, si ritiene opportuno definirne uno autonomamente, come di seguito prospettato:

- preliminarmente si stabilisce di determinare l'indennità dovuta per la riproposizione di un vincolo preordinato all'esproprio assumendo come valore di riferimento l'indennità

di espropriazione così come fissata dal D.P.R. n. 327/2001, con la precisazione che nel caso di aree edificabili l'indennità è quella prevista all'art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 senza la decurtazione del 40%. Considerato, poi, che l'indennità di espropriazione è conseguente alla privazione della disponibilità del bene mentre la riproposizione del vincolo non comporta la immediata sottrazione del bene alla disponibilità del proprietario, si ritiene:

- che l'indennità da riconoscere per la riproposizione del vincolo può essere determinata come percentuale della prima;
- che detto valore percentuale può assumere un valore tra il 10 e il 20 per cento, variabile in funzione del danno effettivamente prodotto dal vincolo. Tale valore percentuale si ritiene congruo tenuto conto della pressoché nulla vocazione o possibilità edificatoria sul territorio comunale, dell'insussistenza conclamata di appetibilità nei prezzi di alienazione dei terreni, e dell'ininfluenza sostanziale che il vincolo determina, in negativo, sui beni; anzi, va considerato esattamente il contrario, e cioè che su un territorio di alta montagna e di scarsa accessibilità come quello di Bellino, l'espropriazione di aree per realizzazione di infrastrutture (di norma, piazze e parcheggi, strade) incrementa il valore dei beni contigui, spesso dei medesimi proprietari;
- Si stabilisce, inoltre, che il valore da attribuire all'indennità sia commisurato all'intervallo di tempo, espresso in mesi, di efficacia del vincolo, cioè dalla riapposizione dello stesso fino alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e, comunque, per un massimo di cinque anni, periodo di validità del vincolo preordinato all'esproprio. In base a quanto sopra stabilito, si propone di applicare quanto segue, fino a che non intervenga una specifica previsione normativa Regionale o Nazionale, per la determinazione e corresponsione dell'indennità da riconoscere a fronte della reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio:
 - Nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, l'indennità mensile da corrispondere è pari ad un'aliquota dell'indennità di esproprio, nel caso di aree edificabili senza la decurtazione del 40%, diviso sessanta (5 anni x 12 mesi);
 - L'aliquota da fissare, in funzione del danno effettivamente prodotto dal vincolo, ha valore minimo del 10% e massimo del 20%;
 - L'indennità complessiva da corrispondere è pari a quella mensile per il numero di mesi intercorsi tra la riapposizione del vincolo e la dichiarazione di pubblica utilità;
 - Tale indennità è dovuta in aggiunta a quella di esproprio ed è corrisposta contestualmente al pagamento o deposito dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001;
 - Pertanto, per l'applicazione del criterio proposto occorre che in fase di reiterazione del vincolo venga stabilito: a) L'aliquota, tra il 10% e 20%, da fissare in funzione del danno effettivamente prodotto dal vincolo; b) La prescrizione della previsione dell'indennità, in aggiunta a quella di esproprio, tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera cui il vincolo espropriativo è riferito;
 - Poiché il Comune non può impegnare somme di cui non sia certa la spettanza in ordine all'an e al quantum, e poiché potrebbe non seguire l'approvazione regionale, e tenuto conto del fatto che la qualificazione richiede complessi accertamenti su elementi di fatto che solo il proprietario può rappresentare al termine del procedimento di pianificazione, si stabilisce che al termine del procedimento stesso si procederà a quantificazione, su istanza degli interessati, previa rappresentazione da parte dei medesimi delle circostanze di diritto e di

fatto influenti sulla misura dell'indennizzo, entro i valori percentuali predetti;

A questo punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42 circa la competenza dei Consigli Comunali;

Preso atto del disposto normativo di cui all'articolo 78 del Decreto legislativo n. 267/2000 che dispone l'obbligo di astensione per i sindaci e i consiglieri comunali dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti e affini sino al quarto grado, richiamando l'attenzione sul fatto che il dovere di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale *"se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione della presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e inserito nel presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Procederà ora a discussione e votazione separata e frazionata per i diversi interventi di modifica del P.R.G.C. vigente aventi contenuto puntuale, tali da potenzialmente determinare situazioni di *"correlazione immediata e diretta"* tra relativo contenuto e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado:

Pertanto:

1. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
 - Individuazione area a servizi presso la B.ta S. Anna (SL29),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^a Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 1 – Individuazione area a servizi presso la B.ta S. Anna (SL29), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

2. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
 - Eliminazione area a servizi presso la B.ta Celle (SL20),

Dato atto che si allontanano dall'aula i Consiglieri Paolo Peyrache, Federica Vicario,

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 2 – Eliminazione area a servizi presso la B.ta Celle (SL20), così come meglio descritto dai professionisti incaricati.

Preso atto che rientrano in aula i Consiglieri Paolo Peyrache e Federica Vicario;

3. con riferimento all'intervento di seguito indicato:

– Costituzione area a servizi presso la B.ta Chiazale (SL30),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 3 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Chiazale (SL30), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

4. con riferimento all'intervento di seguito indicato:

– Costituzione area a servizi presso la B.ta Celle (SL31),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 5 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Celle (SL31), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

5. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Rettifica Area AT3 presso la B.ta Celle,

Dato atto che si allontanano dall'aula i Consiglieri Peyrache Paolo, Debalini Mirella, Cischino Gianni,

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 5 – Rettifica Area AT3 presso la B.ta Celle, così come meglio descritto dai professionisti incaricati.

Preso atto che rientrano in aula i Consiglieri Paolo Peyrache, Mirella Debalini, Gianni Cischino;

6. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi presso la B.ta Balz (SL33),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 6 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Balz (SL33), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

7. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi generali presso la B.ta Fontanile (SG7),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 7 – Costituzione area a servizi generali presso la B.ta Fontanile (SG7), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

8. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi presso la B.ta Fontanile (SL34),

Dato atto che si allontana dall'aula il Consigliere Marco Alfredo Gallian,

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 8 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Fontanile (SL34), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

Preso atto che rientra in aula il Consigliere Alfredo Marco Gallian;

9. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Eliminazione area a servizi presso la B.ta Fontanile (SL22),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 9 – Eliminazione area a servizi presso la B.ta Fontanile (SL22), così come meglio descritto dai professionisti incaricati.

10. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi presso la B.ta Fontanile (SL35),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 10 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Fontanile (SL35), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

11. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi presso il Rifugio Melezé (SL38),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 11 – Costituzione area a servizi presso il Rifugio Melezé (SL38), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

12. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi presso la B.ta Mas del Bernard (SL36),

Dato atto che si allontana dall'aula il Consigliere Mirella Debalini,

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 12 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Mas del Bernard (SL36), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

Preso atto che rientra in aula il Consigliere Mirella Debalini;

13. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Eliminazione area a servizi presso la B.ta Mas del Bernard (SL23),

Dato atto che si allontanano dall'aula i Consiglieri: sig. Sindaco, e Consigliere Mirella Debalini, con assunzione della Presidenza in capo al Vice Sindaco, Alfredo Marco Gallian,

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 13 – Eliminazione area a servizi presso la B.ta Mas del Bernard (SL23), così come meglio descritto dai professionisti incaricati.

Preso atto che rientrano in aula: Consigliere Mirella Debalini, sig. Sindaco che riassume la presidenza;

14. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Eliminazione area a servizi presso la B.ta Riviera (SL24),

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 14 – Eliminazione area a servizi presso la B.ta Riviera (SL24), così come meglio descritto dai professionisti incaricati.

15. con riferimento all'intervento di seguito indicato:
– Costituzione area a servizi presso la B.ta Riviera (SL37),

Dato atto che si allontanano dall'aula il Consigliere Mirella Debalini,

dopo breve discussione, con votazione palese resa per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativamente all'intervento di seguito indicato:

Punto 15 – Costituzione area a servizi presso la B.ta Riviera (SL37), così come meglio descritto dai professionisti incaricati,

- di disporre sulle aree predette in variante, la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

Preso atto che rientra in aula il Consigliere Mirella Debalini;

Si procede a discussione e votazione, infine, relativamente agli altri interventi di modifica del P.R.G.C. vigente fin qui non menzionati, e precisamente:

1. Perimetrazione della borgata S. Anna e Centro storico (RR11);

7. Perimetrazione dei centri e nuclei abitati ai sensi art. 12, c. 5 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
18. Precisazione e individuazione dei tipi di intervento permessi con intervento diretto sugli immobili compresi nei perimetri previsti dall'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
19. Inserimento nelle norme di attuazione del P.R.G.C. dei manuali contenenti le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex novo – Territorio del Cartier n'Aval e Cartier n'Aout di Bellino sviluppati nell'ambito delle Candidature dellr Borgate Chiesa e Celle per il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Misura 322 – Azione B – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”;
20. Precisazione e sviluppo dell'art. 46 delle N.T.A. relativo alla realizzazione dei fabbricati pertinenziali sul territorio Comunale;

dopo breve discussione, il CONSIGLIO, con votazione resa in forma palese per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

- di adottare la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^ Variante Strutturale al P.R.G.C., relativamente ai seguenti interventi di modifica del P.R.G.C. vigente e più precisamente:
 1. Perimetrazione della borgata S. Anna e Centro storico (RR11);
 7. Perimetrazione dei centri e nuclei abitati ai sensi art. 12, c. 5 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
 18. Precisazione e individuazione dei tipi di intervento permessi con intervento diretto sugli immobili compresi nei perimetri previsti dall'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 19. Inserimento nelle norme di attuazione del P.R.G.C. dei manuali contenenti le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex novo – Territorio del Cartier n'Aval e Cartier n'Aout di Bellino sviluppati nell'ambito delle Candidature dellr Borgate Chiesa e Celle per il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Misura 322 – Azione B – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”;
 20. Precisazione e sviluppo dell'art. 46 delle N.T.A. relativo alla realizzazione dei fabbricati pertinenziali sul territorio Comunale;

A questo punto, il Presidente, facendo riferimento all'unitarietà dello strumento di pianificazione urbanistica in adozione ed alla necessità di una discussione e votazione unitaria sullo strumento nel suo complesso (considerato cioè come un'unità organica di un disegno pianificatorio, distinta dai singoli elementi che la compongono), dispone per la discussione e votazione della variante strutturale nel suo complesso, in senso generale e riepilogativo, fatta salva l'intervenuta discussione e votazione sui singoli elaborati o gruppi di elaborati come sopra indicato, e fermo restando pertanto il consenso e adozione già formati sui singoli elaborati o gruppi di essi.

- Vista la L.R. n. 56/77 e s.m.i., art. 15, c. 3;
- Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 89;
- Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione della presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e inserito nel presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la L.R. n. 56/77 e s.m.i., art. 12, c. 5 bis;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellino. Responsabile Procedimento: Sobrero Pierluigi (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Dopo breve discussione,

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di adottare, come in effetti adotta, ai sensi dell'art. 12, c. 5 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., la Perimetrazione dei nuclei abitati sul territorio Comunale;
2. Di adottare, come in effetti adotta, la proposta tecnica del progetto preliminare della 1^a Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 15, c. 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., con la procedura prevista al comma 3 dello stesso articolo;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di pubblicazione della proposta tecnica del progetto Preliminare ed alla trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale del Documento tecnico preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S., previsti dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., art. 15, c. 4;
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico alla convocazione della 1^a Conferenza di Copianificazione prevista dall'art. 15, c. 5 della citata L.R., contestualmente alla pubblicazione;
5. Di dichiarare parte integrante e sostanziale della presente delibera, la strumentazione predisposta dagli studi professionali incaricati e consistenti negli elaborati ed atti che di seguito vengono elencati
 - Vol. A – Relazione Illustrativa;
 - Vol. B - Norme tecniche di attuazione;
 - Vol. C – Linee guida e indirizzi tecnici per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex-novo del “Cartier N’Aval”;
 - Vol. D – Linee guida e indirizzi tecnici per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex-novo del “Cartier N’Aout”;
 - Vol. E – Individuazione dei tipi di intervento edilizio ammessi nelle aree di centro storico (RR);
 - Vol. F – Relazione di reiterazione dei vincoli delle aree a servizi;
 - Vol. G – Documento tecnico preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - Vol. H – Verifica di compatibilità con il P.T.P.;
 - Tav. 1 – Rappresentazione sintetica stato di fatto e previsioni urbanistiche del Comune e dei comuni contermini – Scala 1:25.000;
 - Tav. 2.a – Azionamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 1/3 – Scala 1:5.000;
 - Tav. 2.b – Azionamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 2/3 – Scala 1:5.000;
 - Tav. 2.c – Azionamento del territorio – Territorio comunale – Stralcio 3/3 – Scala 1:5.000;
 - Tav. 3 – Azionamento del territorio – Aree antropizzate – Scala 1:2.000;
 - Tav. 4 – Azionamento del territorio – Tavola di confronto con le previsioni del P.R.G.C. vigente – Scala 1:2.000;
 - Tav. 5 – Azionamento del territorio – Assetto generale infrastrutture esistenti – Scala 1:2.000;
 - Tav. 6 – Perimetrazione degli abitati (art. 12, c. 5 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.);
 - Tav. 7.a – Azionamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 1/3 – Scala 1:5.000;

- Tav. 7.b – Azzonamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 2/3 – Scala 1:5.000;
 - Tav. 7.c – Azzonamento del territorio – Tavola di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Stralcio 3/3 – Scala 1:5.000;
 - Relazione di verifica zonizzazione acustica in seguito a variante strutturale al P.R.G.C.;
 - Microzonazione sismica livello 1 – Relazione illustrativa;
 - Microzonazione sismica – Carta geologico-tecnica – Scala 1:10.000;
 - Microzonazione sismica – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – Scala 1:10.000;
 - Microzonazione sismica – Carta delle indagini – Scala 1:5.000;
 - Carta di sintesi – Scala 1:10.000
 - Carta delle valanghe – Scala 1:10.000;
6. Di disporre, nel complesso delle aree in variante, in ordine alla reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, approvando i criteri in premessa indicati per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo.

Successivamente, il Consiglio comunale dispone specifica votazione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS, con particolare riferimento al Vol. G – Documento tecnico preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS;

Con votazione palese per alzata di mano, ad unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il seguente elaborato:
 - Vol. G – Documento tecnico preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS.

Successivamente, il Consiglio comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione al successivo iter per accelerare l'efficacia di quanto stabilito, al fine di assicurare quanto prima l'aggiornamento del piano a favore del territorio e della popolazione, ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/03/2017 al 22/04/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 23/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 23/03/2017

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo
